

**“INCENTIVAZIONE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTE SOLARE SU DISCARICHE ESAURITE ED IN FASE DI GESTIONE
POST-OPERATIVA”**

BANDO 2008

<p>Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” F.E.S.R. 2007/2013</p>	<p>Asse II “Sostenibilità” Attività II. 1.1 “Produzione di energie rinnovabili”</p>
--	--

1. Riferimenti normativi

- 1) Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2007) n. 3809 del 02/08/2007 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (POR) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007/2013;
- 2) Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sull'attività dei Fondi strutturali per il periodo 2007/2013;
- 3) Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- 4) Regolamento (CE) n. 1828/2006 che definisce le modalità attuative dei Fondi;
- 5) Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis);
- 6) Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01);
- 7) Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- 8) Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;
- 9) Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)(2008/C 91/02) in GUUE C91 del 12 aprile 2008, pag. 4;
- 10) Deliberazione della Giunta Regionale n. 12 – 8312 del 03/03/08, con la quale sono stati approvati i contenuti generali della misura ed è stata definita la relativa dotazione finanziaria;
- 11) Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 – 8478 del 27/03/08 con la quale è stata integrata la dotazione finanziaria inizialmente destinata agli interventi di cui alla precedente deliberazione;
- 12) Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-9369 dell'1/08/08 con la quale è stato integrato e modificato l'allegato III alla D.G.R. n. 12-8312 del 03/03/08;
- 13) Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003 - Supplemento Ordinario n. 40;
- 14) Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- 15) Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici".

2. Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione gli enti locali¹, singoli o associati, le imprese ed i consorzi, in qualità di proprietari o titolari di altro diritto reale o di godimento,

¹ Si ricorda che ai sensi di quanto disposto dall'art. 128, comma 10, del d.lgs. 163/2006 le Amministrazioni Pubbliche non possono ricevere alcuna forma di finanziamento se le opere oggetto della richiesta non sono ricomprese nell'elenco annuale dei lavori.

rispetto all'area oggetto dell'intervento, per almeno cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento.

Sono esclusi i soggetti che ricadono nell'ambito degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell'1.10.2004).

3. Obblighi del richiedente

Il richiedente, per il periodo di tempo corrispondente alla vita utile dell'impianto, deve effettuare una corretta manutenzione dello stesso, assicurandone le migliori condizioni di esercizio e impegnandosi a non asportarlo o disattivarlo, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'opera stessa, alle persone e alle cose circostanti.

Il richiedente, nei cinque anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, non può:

- alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o le opere realizzate nell'ambito dell'investimento che ha beneficiato dell'agevolazione

ovvero

- introdurre modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, realizzati fruendo dell'agevolazione²

quando a ciò consegua un loro trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa.

4. Caratteristiche dei siti

Gli investimenti devono essere realizzati in un sito adibito a discarica esaurita ed attualmente in fase di gestione post-operativa, avente le seguenti caratteristiche:

- discariche di rifiuti inerti o di rifiuti non pericolosi³,
- superficie minima del sito di 10.000 m²,
- localizzazione nel territorio della Regione Piemonte.

5. Iniziative ammissibili

La misura promuove investimenti destinati ad avviare o potenziare la produzione di energia elettrica da fonte solare utilizzando le superfici dei siti di cui al paragrafo precedente. Gli interventi dovranno tener conto dell'esigenza di minimizzare gli impatti sulle aree non direttamente interessate dalle vasche di coltivazione, del corretto inserimento ambientale e paesistico, della valutazione dell'effetto riflettente dei pannelli e

² Tale disposizione non impedisce la sostituzione, durante il quinquennio, di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa dell'evoluzione della tecnologia, a condizione che l'impianto produttivo risulti dotato di impianti o attrezzature tecnologicamente più evoluti ma con funzionalità analoghe a quelle dei beni sostituiti per obsolescenza.

³ Come classificate dall'art.4 comma 1 lettere a) e b) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

dell'eventuale disturbo arrecato al contesto (es. *fenomeni di abbagliamento in relazione alla viabilità*).

Sono ammissibili tutte le tipologie di impianto fotovoltaico di potenza superiore ai 50 kWp, comprese quelle che utilizzano celle a film sottile di terza generazione, componentistica avanzata, celle di silicio cristallino ad elevata efficienza e sistemi di concentrazione, purché rispettino le caratteristiche contenute all'Allegato I del D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Sono altresì ammissibili gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici che rispettino le condizioni stabilite all'art. 4 del D.M. 11 aprile 2008 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici".

6. Gestione del procedimento e gestione finanziaria

Le attività e le funzioni relative alla gestione della dotazione finanziaria e del procedimento di concessione, erogazione, revoca dell'agevolazione del presente bando sono affidate a Finpiemonte S.p.A.

7. Tempi di realizzazione e inizio lavori

Gli interventi finanziati dalla presente misura devono essere realizzati entro 36 mesi dalla data di ammissione all'agevolazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda.

Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo impegno giuridicamente vincolante assunto per ordinare attrezzature e componenti. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo, l'intero progetto non è ammissibile.

8. Tipologia e entità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse tramite finanziamento agevolato integrato, ove consentito dal massimale dell'equivalente sovvenzione lordo – E.S.L.⁴, da un contributo in conto capitale.

Al momento della presentazione della domanda di accesso all'agevolazione il richiedente dovrà indicare a quale delle seguenti tipologie di agevolazione intende accedere.

⁴ L'E.S.L. (equivalente sovvenzione lordo) esprime, in percentuale, il valore dell'aiuto attualizzato concesso al beneficiario, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento e rappresenta il massimo dei benefici che le imprese possono ottenere.

TIPOLOGIA 1 - Aiuti di stato a finalità ambientale

Tali agevolazioni verranno concesse nell'ambito della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C 82/01). Pertanto, il limite dell'agevolazione, in termini di ESL, è calcolato applicando le percentuali sottoindicate al valore dei sovraccosti così determinato:

- a) I costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia;
- b) I costi ammissibili vanno calcolati al netto di qualsiasi profitto e costo operativo connesso con gli investimenti supplementari per le fonti di energia rinnovabili e verificatosi durante i primi cinque anni di vita dell'investimento oggetto di agevolazione.

Le spese ammissibili – IVA esclusa – sono riferibili esclusivamente a investimenti rientranti nelle categorie di spesa riportate nel paragrafo 9.

I massimali di aiuto applicabili ai sovraccosti in termini di ESL, sono i seguenti:

	Piccole Imprese	Medie Imprese	Grandi Imprese
Aiuti a favore delle energie rinnovabili	80%	70%	60%

Nel rispetto dei massimali così calcolati, potrà essere concessa la seguente agevolazione:

- Finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi dell'investimento (rientranti nelle categorie riportate nel paragrafo 9), così composto: 75% fondi regionali a tasso zero (con il limite massimo di € 5.000.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;
- eventuale contributo aggiuntivo in conto capitale, fino al raggiungimento dei massimali ESL sopra determinati.

TIPOLOGIA 2 - Aiuti 'de minimis'

Le suddette agevolazioni verranno concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis)⁵

- finanziamento agevolato, fino a copertura del 100% dei costi ammissibili, così composto: 75% fondi regionali a tasso zero (fino a un massimo di € 1.000.000,00) e 25% fondi bancari alle migliori condizioni di mercato;

⁵ Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari per ciascun beneficiario (100.000,00 € per imprese attive nel settore del trasporto su strada). Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione potenzialmente spettante in base al presente bando con altre agevolazioni in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

- eventuale contributo aggiuntivo in conto capitale, fino al raggiungimento del 20% ESL, calcolato sull'ammontare totale delle spese ammissibili di cui al paragrafo 9.

9. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- I. spese tecniche per: progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- II. fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- III. installazione e posa in opera degli impianti;
- IV. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti o all'integrazione con le strutture esistenti.

Le spese tecniche di cui al punto I sono ammissibili fino ad un importo massimo del 5% del totale dell'investimento.

I beni acquisiti tramite locazione finanziaria non sono ammissibili alle agevolazioni del bando.

Non sono altresì ammissibili le spese di acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto.

I criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili sono pubblicati sul sito internet delle Direzioni Regionali Attività produttive e Ambiente e di Finpiemonte S.p.A.

10. Limiti di cumulo

L'intervento agevolativo è alternativo ad altre agevolazioni contributive o finanziarie previste dalla normativa comunitaria, statale, regionale o locale.

Esso è tuttavia cumulabile (nei limiti dell'E.S.L. consentito dalla tipologia di aiuto scelta) con le "tariffe incentivanti" previste dal:

- D.M. 19.02.2007 pubblicato su GURI n. 45 del 23 febbraio 2007, nel rispetto delle "condizioni per la cumulabilità di incentivi" di cui all'art. 9 del decreto medesimo⁶;
- D.M. 11.04.2008 pubblicato su GURI n.101 del 30 aprile 2008, nel rispetto delle "condizioni per la cumulabilità di incentivi" di cui all'art. 8 dello stesso decreto⁷.

⁶ Ai sensi dell'art. 9 del D.M. 19.02.2007 "Le tariffe incentivanti di cui all'articolo 6 e il premio di cui all'articolo 7 non sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo dell'investimento..."

⁷ Per le modalità di attuazione del D.M. 11.04.2008 si rimanda alla delibera ARG/elt95/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

11. Domanda di ammissione all'agevolazione

Le domande sono presentate (in modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) a Finpiemonte S.p.A.

La procedura di presentazione delle domande è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo della domanda telematica.

In occasione della pubblicazione del bando, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/, sarà possibile effettuare il download del "Manuale utente" contenente le indicazioni per compilare correttamente la domanda. Il Manuale contiene anche tutte le indicazioni necessarie per effettuare la procedura di accreditamento e di georeferenziazione dell'intervento nel sistema geografico regionale.

A partire dalle ore 9.00 del 17 novembre 2008 gli utenti, previo accreditamento, potranno inserire le coordinate geografiche dell'intervento e i dati principali del richiedente.

Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte utilizzando esclusivamente i moduli allegati al presente bando (Allegato 1), compilate in ogni parte ed inviate per via telematica secondo l'apposita procedura, previa connessione al sito www.regione.piemonte.it/industria/.

Entro 5 giorni lavorativi successivi all'invio telematico, le domande dovranno essere confermate da originale cartaceo⁸, debitamente sottoscritto e completo degli allegati obbligatori, tramite:

- a) raccomandata A/R da inviare a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di invio della copia cartacea farà fede il timbro di spedizione;
- b) corriere espresso da consegnare a Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – 10121 Torino; per il rispetto del termine di presentazione della copia cartacea farà fede la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata da Finpiemonte S.p.A.

Le domande pervenute non conformi ai suddetti moduli o non sottoscritte con firma autografa, saranno dichiarate irricevibili. Le domande in formato cartaceo non inoltrate entro il termine perentorio sopra indicato comportano la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alla domanda devono essere allegare le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 1° dicembre 2008.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- Il progetto, composto da elaborati grafici e documentali, approfondito ad un livello di dettaglio che consenta la piena valutazione delle soluzioni proposte. In particolare, il progetto deve contenere una relazione tecnico – economica, conforme al modello di cui all'Allegato 2, che illustri le finalità dell'iniziativa e giustifichi con adeguato dettaglio gli elementi contenuti nella scheda tecnica, evidenziando esplicitamente:
 1. le caratteristiche tecnologiche dell'intervento;

⁸Ai fini della conferma cartacea è necessario utilizzare la stampa della domanda trasmessa telematicamente.

2. il calendario delle attività e della loro durata con espressa indicazione dei termini di inizio e fine lavori (diagramma di Gantt);
3. il vantaggio energetico connesso all'iniziativa quantificato in termini di energia elettrica prodotta annualmente da fonte solare;
4. la vita utile dell'intervento;
5. gli effetti positivi su altre politiche regionali (a titolo esemplificativo: qualità dell'aria, gestione dei rifiuti, tutela del suolo ...);
6. le ricadute socio economiche dell'iniziativa, evidenziando il numero di persone coinvolte nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione;
7. i calcoli relativi ai costi di investimento ammissibili quali definiti al paragrafo 8, *Tipologia 1 – Aiuti di stato a finalità ambientale* del bando ed effettuati secondo lo schema di cui all'allegato 3 (*solo per gli interventi che fanno riferimento al regime di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente*)⁹;
8. di aver concluso o avviato i necessari procedimenti autorizzativi.

Il progetto deve essere sottoscritto, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia, e deve recare altresì l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

Nel caso di soggetti pubblici, alla domanda deve essere allegato il provvedimento di approvazione del progetto.

- Gli accordi tra il proprietario del sito della discarica ed il richiedente diretti a dimostrare la disponibilità dell'area da parte del richiedente, ove questi sia soggetto diverso dal proprietario.
- La comunicazione dell'approvazione della chiusura della discarica¹⁰.

11.2 Istruttoria delle domande

I progetti presentati saranno sottoposti all'istruttoria diretta a verificare la sussistenza delle seguenti condizioni di:

a) Ricevibilità:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione, presenza della fotocopia del documento d'identità, ecc.);

b) Ammissibilità/Legittimazione:

⁹ Tale Allegato del bando viene messo a disposizione dei beneficiari in formato elettronico sul sito www.regione.piemonte.it/industria per il calcolo automatizzato dei sovraccosti.

¹⁰ Ai sensi dell'art.12 comma 3 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "La discarica, o una parte della stessa, e' considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore e' responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente."

- presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale beneficiario (configurazione giuridica, dimensione, ecc.);
- tipologia e localizzazione dell'investimento/progetto coerenti con le disposizioni del bando;
- cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini previsti dal bando e la validità temporale del POR;
- compatibilità/coerenza del progetto/investimento rispetto a limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da norme sovraordinate (divieto di cumulo con altre agevolazioni, rispetto del limite de minimis, ecc.);
- impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento (solo per soggetti pubblici e assimilati);

c) Merito:

- idoneità/qualità del soggetto richiedente per la realizzazione dell'intervento;
- qualità tecnica dell'intervento e sua corrispondenza alle disposizioni del bando;
- ricadute ed impatti attesi in conseguenza dell'intervento coerenti con la finalità della misura:
 - ricadute socio-economiche;
 - incremento produzione energia da fonti rinnovabili;
 - riduzione degli impatti negativi sull'ambiente, con particolare riferimento all'inserimento ambientale e paesistico, anche in relazione alla valutazione dell'effetto riflettente dei pannelli e dell'eventuale disturbo arrecato al contesto (*abbagliamento lungo viabilità, etc*), al vantaggio energetico ed alla quantità di emissioni annue evitate;
 - sinergie con altri strumenti e programmi d'intervento regionale;
- congruità e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione dell'intervento;

d) Sostenibilità finanziaria:

- capacità finanziaria del soggetto richiedente;
- istruttoria del merito di credito;

Finpiemonte S.p.A. procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle domande, di cui alla lettera a); nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con indicazione dei motivi di irricevibilità.

Nel caso, invece, di esito positivo, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità/legittimazione di cui alla lettera b); se la valutazione si conclude favorevolmente, il progetto è sottoposto alla valutazione di merito di cui alla lettera c); in caso contrario, vengono comunicati al richiedente i motivi che ostano alla concessione dell'agevolazione: entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate della necessaria documentazione a supporto. La comunicazione interrompe i termini del procedimento che riprendono a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o decorso il termine per la presentazione di osservazioni. Il provvedimento di non ammissione all'agevolazione indica le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera c), sia in fase di istruttoria, sia in fase di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda, Finpiemonte S.p.A. si avvale di un Comitato di Valutazione composto da rappresentanti della Direzione Ambiente della Regione Piemonte e di Finpiemonte S.p.A. eventualmente integrato da esperti del settore individuati dalla Direzione Ambiente.

11.3 Termini del procedimento

L'attività istruttoria delle domande di ammissione all'agevolazione di cui alle precedenti lettere a) - b) - c) del precedente paragrafo 11.2 viene conclusa entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine, Finpiemonte S.p.A. informa il richiedente dell'avvenuto superamento dell'istruttoria di legittimità e di merito, dell'individuazione delle spese ritenute ammissibili e dell'avvenuta attivazione della fase di istruttoria bancaria di cui alla lettera d) del citato paragrafo.

Nel caso di domanda di agevolazione secondo il regime di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, l'istruttoria bancaria sarà attivata solo a conclusione della procedura di notificazione di cui al successivo paragrafo 20.

Qualora l'Ente gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse, anche a mezzo fax, l'integrazione della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la conclusione dell'attività istruttoria si sospende dal momento della richiesta formulata da Finpiemonte S.p.A. e riprende a decorrere dalla data in cui pervengono i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste. Le domande di ammissione all'agevolazione decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di domanda di ammissione, i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali rettifiche richieste non siano inviati dai richiedenti all'Ente gestore, anche a mezzo fax, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta precedentemente citata.

A seguito della ricezione della comunicazione, da parte dell'Istituto di credito, del superamento dell'istruttoria bancaria (di cui al paragrafo 11.2d) Finpiemonte S.p.A. procederà con atto formale alla concessione dell'agevolazione (con indicazione dei termini di realizzazione del progetto e dell'importo del finanziamento concesso) e ne darà tempestiva comunicazione al beneficiario.

Prima di procedere alla concessione dell'agevolazione dovrà essere acquisito il 'documento unico di regolarità contributiva' (d.u.r.c.) previsto dalla l. 22/11/2002 n. 266 e s.m.i.; tale acquisizione potrà essere effettuata direttamente dagli uffici dell'amministrazione ove legittimati ad accedere ai dati contenuti negli archivi dei soggetti che li detengono ovvero, nel caso in cui tale accesso non sia praticabile, mediante autocertificazione resa preventivamente dal beneficiario dell'agevolazione.

Nel caso di agevolazione concessa nell'ambito del regime "de minimis", la concessione è subordinata alla preventiva verifica del rispetto del 'massimale de minimis'.

12. Dotazione finanziaria

La misura è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) nell'ambito del Programma operativo regionale 2007/2013 a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione".

Il primo stanziamento disponibile (fondi POR/FESR) è pari a € 10.000.000,00.

13. Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale del POR sono le seguenti:

a) Il finanziamento agevolato, costituito da fondi regionali e fondi bancari, viene erogato dalla banca prescelta dal richiedente e convenzionata con Finpiemonte S.p.A., in unica soluzione a seguito della concessione dell'agevolazione.

Il prestito sarà rimborsato in settantadue mesi di cui dodici di preammortamento, in rate trimestrali posticipate;

b) Il contributo in conto capitale viene erogato nel seguente modo:

- in una percentuale proporzionale all'entità delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario ammesse all'agevolazione (documentate da fatture quietanzate o documenti probatori equivalenti) e presentate per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 14, fino ad un massimo dell'80% del contributo pubblico concesso;
- il saldo del contributo pubblico concesso alla presentazione della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ed in seguito alla "verifica finale" svolta da Finpiemonte S.p.A. (v. infra par. 14).

Finpiemonte S.p.A. effettua le erogazioni del contributo in conto capitale entro 60 giorni dalle operazioni di rendicontazione in itinere e finale effettuate dal beneficiario nelle date indicate al successivo paragrafo 14.

14. Stato avanzamento della spesa, esecuzione lavori e verifica finale

La documentazione inerente le spese effettivamente sostenute dal beneficiario (fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) deve essere obbligatoriamente presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A.:

- entro le date del 30 aprile e del 30 novembre di ciascun anno solare (rendicontazione in itinere). La spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario ma non presentata per la rendicontazione a Finpiemonte S.p.A. entro tali date, non viene più considerata ammissibile ai contributi del POR, anche se viene presentata successivamente alle scadenze suddette. Finpiemonte S.p.A. si riserva di valutare in fase di saldo del contributo pubblico del POR eventuali casi specifici sulla base della documentazione presentata dal beneficiario;
- entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori, ai fini della verifica finale e dell'erogazione del saldo del contributo pubblico del POR (rendicontazione finale).

La rendicontazione di cui al punto precedente (distinta in una parte tecnica ed in una parte economica) dovrà essere redatta secondo il modello reso disponibile da Finpiemonte S.p.A. Sull'originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di

inammissibilità della correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito dell’agevolazione oggetto del presente bando. Entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, Finpiemonte S.p.A. procederà alla verifica finale avvalendosi del Comitato di Valutazione. La verifica finale sarà tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, sia la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso all’agevolazione, sia l’effettività, la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte S.p.A.:

- procederà alla liquidazione della quota a saldo del contributo spettante;

oppure

- provvederà a richiedere al beneficiario documentazione aggiuntiva o integrativa, qualora fosse necessaria;

oppure

- comunicherà al beneficiario le non conformità rilevate. In questo caso, decorsi 15 giorni dalla ricezione – da parte del beneficiario – di tale comunicazione senza che siano pervenute controdeduzioni ovvero nel caso in cui tali controdeduzioni non siano accolte, nei successivi 30 giorni il procedimento di verifica finale si chiuderà con la liquidazione parziale del contributo spettante oppure con la revoca parziale e/o totale del contributo spettante.

Potranno essere effettuate verifiche in loco presso il beneficiario quando ciò sia necessario per valutare la fondatezza delle controdeduzioni del beneficiario.

15. Varianti

Le variazioni relative alla titolarità dell’intervento devono essere tempestivamente comunicate alla Finpiemonte S.p.A. che espletterà le necessarie valutazioni in ordine all’eventuale conferma o revoca dell’agevolazione.

Fermo restando il termine massimo di realizzazione degli investimenti previsto al precedente paragrafo 7 del bando, ogni variazione riguardante il cronoprogramma approvato, deve essere preventivamente comunicata a Finpiemonte S.p.A. ed autorizzata dal soggetto che ha deliberato l’ammissione all’agevolazione.

Ogni variazione tecnica e/o economica del contenuto del progetto/investimento, ove non preventivamente autorizzata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale, sarà valutata, in termini di coerenza con l’obiettivo del progetto/investimento. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano, a giudizio del Comitato di Valutazione, l’effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti, la funzionalità o gli effetti, si procederà a revoca totale dell’agevolazione.

16. Revoca delle agevolazioni

Si procederà alla revoca totale dell’agevolazione nei seguenti casi:

- mancato avvio o interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili al beneficiario;

- qualora il beneficiario non destini l'agevolazione agli scopi che ne motivarono l'ammissione a finanziamento;
- nel caso di agevolazione concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- nel caso in cui i beni acquistati con l'agevolazione siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto/investimento ai sensi di quanto previsto al paragrafo 3;
- nel caso in cui il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali che possano pregiudicarne la consistenza patrimoniale o l'esecuzione dell'investimento finanziato o la restituzione del finanziamento bancario o compia qualsiasi atto che diminuisca la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi – verso il gestore Finpiemonte S.p.A. o verso la Regione – derivanti da altre agevolazioni dai medesimi concesse;
- in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti il finanziamento bancario;
- in caso di mancata restituzione di tutto o parte del finanziamento bancario;
- qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda di agevolazione e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalla normativa di riferimento;
- qualora il beneficiario sia un'impresa:
 - in caso di cessazione dell'attività dell'impresa entro i 5 anni successivi alla conclusione del progetto/ investimento;
 - in caso di fallimento, liquidazione o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale, prima che siano decorsi 5 anni dalla conclusione del progetto/investimento;
- qualora il beneficiario dell'agevolazione non consenta l'effettuazione dei controlli di cui al successivo paragrafo 18, o non produca la documentazione a tale scopo necessaria;
- qualora il beneficiario non provveda all'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui, a seguito della verifica finale venisse accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, l'entità dell'agevolazione sarà ridotta proporzionalmente, fermo restando che deve essere assicurata la funzionalità dell'operazione realizzata.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare degli aiuti erogati.

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione degli aiuti erogati.

In caso di revoca, il beneficiario dovrà restituire sia l'importo erogato, maggiorato del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (o, in caso di aiuti attuati in modo abusivo, dalla Commissione Europea), vigente alla data dell'erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, sia i costi sostenuti dall'Amministrazione regionale e/o da Finpiemonte S.p.A. per il recupero delle somme erogate e revocate.

17. Procedimento di revoca

Nei casi di revoca, agli interessati sarà comunicato l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative all'oggetto del procedimento promosso ed ai motivi per cui si intende procedere alla revoca; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e sarà assegnato ai destinatari della comunicazione un termine di 20 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di venti giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a Finpiemonte S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Finpiemonte S.p.A. esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, qualora non siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, ne viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora invece siano ritenuti fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, si procede, con provvedimento motivato, alla revoca dell'agevolazione intimandone la restituzione con le eventuali somme dovute a titolo di interessi e di sanzione; successivamente, il provvedimento di revoca è inviato al soggetto interessato con contestuale richiesta di restituzione dell'importo dovuto.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, qualora i destinatari non abbiano restituito quanto dovuto, Finpiemonte S.p.A. provvederà a trasmettere alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni.

18. Ispezioni, controlli e monitoraggio

Di propria iniziativa o su indicazione dei competenti Uffici della Regione, Finpiemonte S.p.A. effettua controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

La Regione si riserva la facoltà di verificare la regolare realizzazione degli interventi, nonché la loro conformità al progetto presentato, il rispetto dei tempi approvati per la realizzazione dell'intervento e quant'altro possa risultare necessario ai fini del monitoraggio.

Il beneficiario delle agevolazioni cura la conservazione della documentazione e degli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" da archiviare secondo le modalità che verranno definite nell'atto di concessione dell'agevolazione. Tale documentazione viene resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione del POR FESR.

Il beneficiario, inoltre, assicura l'invio dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto finanziato secondo le modalità previste dal POR e definite nell'atto di concessione dell'agevolazione.

19. Conformità alla normativa comunitaria

Gli aiuti di Stato contenuti nel presente bando e le singole concessioni delle agevolazioni sono soggetti alla seguente normativa:

- Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale (2008/C82/01) in GUUE C 82 del 1/04/2008, pag. 1;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (De minimis) in GUUE L 379 del 28/12/2006, pag. 5.

La concessione dell'aiuto avverrà previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal decreto di attuazione (d.p.c.m. 23/5/2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12/7/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. 'clausola Deggendorf').

Le imprese pubbliche sono soggette alla Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

La costituzione di partenariati pubblico-privati istituzionalizzati è soggetta alla Comunicazione interpretativa della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)(2008/C 91/02) in GUUE C91 del 12 aprile 2008, pag. 4.

20. Procedura di notificazione e clausola sospensiva

Per quanto riguarda gli interventi che ricadono nel regime di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, il presente bando sarà sottoposto alla procedura di notificazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della C.E. e del Regolamento 659/99 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E.: pertanto l'agevolazione non potrà essere concessa prima che tale procedura abbia condotto alla decisione della Commissione e dovrà rispettare le condizioni dalla stessa previste.

21. Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale e regionale.